

Berna, Zurigo, novembre 2012

**Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione  
(suissetec)**

Il presidente                      Il direttore

Peter Schilliger                  Hans-Peter Kaufmann

**Sindacato Unia**

Il co-presidente                  Membro del comitato direttore

Renzo Ambrosetti                Aldo Ferrari

**Sindacato SYNA**

Il presidente                      Il responsabile del ramo

Kurt Regotz                        Nicola Tamburrino

## Appendice 8

### **Convenzione collettiva di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione del 1° gennaio 2010**

**Accordo valido dal 1° gennaio 2013**

**In applicazione delle disposizioni della CCL, le parti contraenti stabiliscono quanto segue:**

**Art. 25 Durata del lavoro**

Ai sensi dell'art. 25.2 CCL, le parti contraenti fissano la durata annuale lorda del lavoro per il 2013 (tutti i giorni della settimana inclusi i giorni festivi ma senza i sabati e le domeniche) a 2088 ore.

**2. Art. 29 Vacanze**

La durata delle vacanze è pari a:

- fino a 20 anni compiuti 27 giorni di vacanze
- dai 20 ai 35 anni 25 giorni di vacanze
- dai 36 ai 49 anni 25 giorni di vacanze
- dai 50 ai 54 anni 27 giorni di vacanze
- dai 55 ai 60 anni 28 giorni di vacanze
- dai 61 ai 65 anni 30 giorni di vacanze

**3. Art. 39 Salari minimi**

I salari orari si calcolano secondo l'art. 37.2 CCL con il divisore 173.3 in rapporto al salario mensile.

**Montatore 1**

Dipendenti in possesso di un attestato di capacità svizzero o di un attestato estero equivalente e in grado di lavorare in modo autonomo

Categoria	al mese	all'ora
1° anno dopo l'apprendistato	3'900.00	22.50
2° anno dopo l'apprendistato	4'050.00	23.37
3° anno dopo l'apprendistato	4'200.00	24.24
4° anno dopo l'apprendistato	4'400.00	25.39
5° anno dopo l'apprendistato	4'600.00	26.54
6° anno dopo l'apprendistato	4'800.00	27.70

**Montatore 2a)**

Dipendenti con certificato federale di formazione pratica nel ramo della tecnica della costruzione nonché lavoratori con un attestato di capacità in un ramo artigianale della lavorazione del metallo.

Categoria	al mese	all'ora
1° anno dopo l'apprendistato	3'600.00	20.77
2° anno dopo l'apprendistato	3'750.00	21.64
3° anno dopo l'apprendistato	3'900.00	22.50
4° anno dopo l'apprendistato	4'100.00	23.65

**Montatore 2b)**

Lavoratori semi-qualificati, non autonomi, senza attestato di capacità, che sono in grado di svolgere lavori semplici in base alle istruzioni ricevute e hanno compiuto i 20 anni di età.

Categoria	al mese	all'ora
1° anno di servizio	3'500.00	20.20
2° anno di servizio	3'600.00	20.77
3° anno di servizio	3'700.00	21.35
4° anno di servizio	3'850.00	22.22

**4. Art. 41 Adeguamento salariale**

**Adeguamento salariale dal 1° gennaio 2013**

Le parti contraenti non raggiungono un accordo sull'adeguamento dei salari effettivi per il 2013.

**5. Art. 44 Indennità per lavoro fuori sede**

Ai sensi dell'articolo 44.1 e 2 CCL sussiste un diritto a un'indennità per le spese derivanti dal lavoro fuori sede, se il luogo di lavoro esterno

- si trova al di fuori di un raggio di 10 km di distanza oppure
- al di fuori di un perimetro delimitato di un raggio di circa 10 km

dalla sede della ditta/dal luogo di assunzione.

In base all'articolo 44.3 CCL, l'indennità per il pranzo ammonta a Fr. 15.-/giorno.

**6. Art. 45 Indennità per l'uso del veicolo privato**

In base all'articolo 45.2 CCL, l'indennità per l'uso dell'auto privata ammonta a Fr. 0.60/km.

**7. Art. 19 Durata della convenzione**

Le parti contraenti del CCL, in base all'art. 19.4 CCL, rispettivamente all'art. 29.1 CCL convengono di prolungare il presente CCL per un anno fino al 31 dicembre 2013.